

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 15 novembre 2004, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro infliggeva all'avv. Pi.Si. la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per la durata di anni uno, perche' ritenuta responsabile di avere in concorso con altri tentato di procurare l'evasione del detenuto Va.Re., consegnandogli un telefono cellulare nella cella della casa di reclusione di (OMESSO), e condannata per tale reato dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 15 novembre 2000, - nonche' di altri fatti di rilievo disciplinare pur se non integranti reato, consistenti in rapporti personali e confidenziali intrattenuti con il detenuto nel corso dei colloqui presso la casa circondariale di (OMESSO) e (OMESSO), nonche' nello scambio di corrispondenza di contenuto erotico-amoroso e di oggetti comunque estranei all'esercizio del suo ministero. L'impugnazione del professionista e' stata respinta dal Consiglio nazionale forense con decisione del 13 settembre 2006; la quale ha osservato (per quanto qui ancora interessa) : a) che le incolpazioni erano specifiche e gia' contenute nella Delib. consiliare 21 novembre 2000, di apertura del procedimento, ove era stata recepita da un lato l'imputazione per il delitto di procurata tentata evasione addebitato all'avv. Pi. in sede penale ed erano stati aggiunti, dall'altro, gli ulteriori illeciti disciplinari inerenti al rapporto confidenziale ed eccessivamente affettuoso dalla stessa mantenuto con il detenuto: poi riportati nell'atto di citazione in modo piu' analitico; b) che il procedimento si era svolto regolarmente a cominciare dalla menzionata delibera comunicata all'incolpata, che aveva interrotto la prescrizione anche degli illeciti non integranti reato fino alla citazione notificata il 22 novembre 2001; c) che l'illecito consistito nell'aver contribuito al tentativo di evasione del Va. mediante la consegna del telefonino, era dimostrato dalla menzionata sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di appello e, poi, definitivamente dalla Cassazione, che aveva reso definitiva e non piu' contestabile, per il disposto dell'articolo 653 cod. proc. pen., la responsabilita' del professionista: peraltro ribadita dalle ulteriori risultanze esaminate in sede penale, nonche' dalle deposizioni degli agenti penitenziari assunte nel procedimento disciplinare; d) che sempre queste risultanze e gli accertamenti compiuti dai giudici penali, peraltro costituenti indispensabili presupposti logico-giuridici della ritenuta responsabilita' del reato addebitato all'avv. Pi., inducevano a confermarne la responsabilita' anche per i comportamenti deontologicamente scorretti dalla stessa tenuti durante i colloqui in carcere con il Va., giustamente sanzionati dal Consiglio dell'ordine non gia' per il contenuto delle lettere a costui consegnate, ma per le modalita' non consentite con cui la consegna era avvenuta, che avevano arrecato grave compromissione del prestigio, della dignita' e del decoro della professione forense. Per la cassazione della sentenza, il professionista ha proposto ricorso per tre motivi. Nessuno degli intimati ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, l'avv. Pi., deducendo violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 38 e segg., articolo 44 e segg., Reg. appr. con Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 47 e segg., censura la decisione impugnata per non aver dichiarato la nullita' del procedimento svolto davanti al

Consiglio dell'ordine, iniziato dalla Delib. 21 novembre 2000, che poteva considerarsi soltanto un atto prodromico alla contestazione degli addebiti ed a cui non aveva fatto seguito alcun'altra delibera che provvedeva a tale incombenza e scioglieva le riserve formulate dalla prima. Il Presidente del consiglio dell'ordine, invece, aveva sua sponte emesso la citazione a giudizio senza alcuna delibera collegiale di rinvio a giudizio, senza acquisire le prove pur disposte da quella del 2000, senza mostrarle le risultanze istruttorie raccolte e soprattutto senza farle conoscere i completi e definitivi addebiti mossi onde consentirle l'esercizio del diritto di difesa: perciò in violazione dei precetti contenuti negli articoli 24 e 111 Cost.. Con il secondo motivo, insistendo nella violazione delle ricordate disposizioni legislative, si duole che il Consiglio nazionale non abbia dichiarato la nullità dell'intero procedimento anche per la mancata completa formulazione delle incolpazioni, e per essersi il giudizio articolato su una imputazione differente rispetto a quella provvisoriamente deliberata; e soprattutto per l'abnorme provvedimento di rinvio a giudizio contenuto nell'atto di citazione che, essendo stato adottato soltanto in data 22 novembre 2001, era intervenuto ben dopo lo spirare del termine massimo di prescrizione degli illeciti addebitati. Entrambi i motivi sono infondati. Non è anzitutto esatto che la Delib. 21 novembre 2000, del Consiglio dell'ordine forense di Nuoro, adottata ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 38, non contenesse o indicasse solo genericamente le incolpazioni ed i fatti su cui esse si fondavano, poi addebitati all'avv. Pi. : in quanto la decisione impugnata ha accertato (e la ricorrente sostanzialmente confermato) che il provvedimento indicava nella parte dispositiva la chiara ed inequivoca volontà del Consiglio di "aprire procedimento disciplinare" a carico della stessa "per i fatti esposti in premessa"; ove erano specificamente riportati non solo l'incolpazione coincidente con quella per cui il legale era allora sottoposto a procedimento penale, ma anche gli specifici fatti su cui la stessa si fondava, nonché le norme di legge che si ritenevano violate: in conformità, del resto, al disposto del successivo articolo 44 secondo cui "l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione....". La stessa ricorrente, poi, ha dato atto che la medesima delibera riferiva altresì che dalla motivazione dell'ordinanza del giudice penale applicativa della misura cautelare, erano emersi "ulteriori fatti, seppure non integranti reato, di rilievo disciplinare", che ancora una volta il provvedimento consiliare ha espressamente elencato, individuandone tempi e località "nel corso dei colloqui con il recluso Va.Re. presso la casa circondariale di (OMESSO) "; e raggruppandoli in due tipologie di comportamenti, considerati entrambi lesivi delle regole di deontologia professionale, costituito il primo dal "rapporto eccessivamente confidenziale ed affettuoso" intrattenuto durante i colloqui suddetti con il Va.. Ed il secondo dallo "scambio di lettere personali ed oggetti all'insaputa del personale penitenziario". Per cui è del tutto corretta la conclusione cui è pervenuto il Consiglio nazionale forense che dette contestazioni, assolutamente specifiche e redatte con la tecnica propria degli atti penali, contengano assai più di quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per porre l'incolpato in grado di approntare in modo efficace la

propria difesa (Cass. Sez. Un. 10014/2001; 289/2000; 1342/1998) : essendo stata all'uopo ritenuta sufficiente una contestazione adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, e non richiedendosi altresì una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito; né tanto meno la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, o la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività'. A nulla poi rileva il fatto che nella delibera in esame il Consiglio si sia riservato di precisare le imputazioni a seguito dell'esame degli atti e che successivamente non abbia sciolto la riserva, in quanto ciò si è tradotto in un vantaggio per l'incolpata, perché chiamata a rispondere dei soli fatti addebitati dall'originario provvedimento consiliare 21 novembre 2000; e perché, per converso, l'inerzia dell'organo consiliare al riguardo ha comportato per esso la preclusione della facoltà non solo di aggiungere successivamente fatti diversi da quelli già individuati nella delibera, ma anche di precisarne il contenuto in modo diverso dalla loro iniziale formulazione: perciò rimasta tale sia nella citazione notificata il 22 novembre 2001, sia nelle decisioni di entrambi i Consigli forensi. Ciò posto il collegio deve ribadire che la disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, non è mutuabile dal procedimento penale quanto alle fasi in esso necessarie; e perciò non prevede la scansione procedimentale prospettata dalla ricorrente di una delibera consiliare di apertura del procedimento cui deve seguire, ineluttabilmente e pena la nullità del procedimento, una fase istruttoria (con tutte le garanzie per l'incolpato previste dal cod. proc. pen.), nonché una delibera consiliare di rinvio a giudizio: dopo la quale soltanto è consentita l'emissione del provvedimento presidenziale di citazione a giudizio Regio Decreto n. 37 del 1934, ex articolo 48, altrimenti giuridicamente inesistente. Al contrario la dottrina e la giurisprudenza di queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che in materia di giudizi disciplinari, i Consigli dell'ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello; per cui, anche il relativo procedimento disciplinare risulta manifestazione di un potere amministrativo ed è specificamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 1578 del 1933, e nel regolamento attuativo appr. con Regio Decreto n. 37 del 1934, che prevedono proprio la scansione semplice nel caso osservata dal Consiglio dell'ordine di Nuoro, della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare contenente le incolpazioni, ricavabile dal disposto menzionato R.D.L. n. 1578, articolo 38 (regolarmente notificata alla ricorrente ex articolo 47 Reg. il 7 dicembre 2000: pag. 14 dec.); e del successivo atto di citazione, di competenza proprio del Presidente del Consiglio forense, che deve necessariamente contenere tutte le indicazioni riportate nel successivo articolo 48 (Cass. Sez. Un. 6213/2005; 6404/2004; 1904/2002; 10956/2001). Da ciò consegue: A) che nel procedimento in questione non è

prevista (tanto meno a pena di nullità) la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, né una istruttoria vera e propria, rimessa al potere discrezionale del Consiglio dal menzionato articolo 47, secondo cui "lo stesso Presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine"; B) che, pur se tali informazioni e tale documentazione vengano raccolti dal Consiglio, durante le relative operazioni non è stabilita alcuna partecipazione dell'incolpato; e deve escludersi, stante l'inapplicabilità delle diverse regole del processo penale, l'obbligo del Consiglio dell'ordine, nella fase delle indagini preliminari, sia di informarlo con avvisi o convocazioni degli atti istruttori che si intendono compiere, sia di comunicargli le risultanze acquisite: come d'altra parte conferma il disposto del successivo articolo 48 sub 5 del Regolamento che prevede che (solo) nell'atto di citazione sia indicato il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni. Ed in tale ottica perfino la mancata immediata comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, prescritta dal menzionato articolo 47 non comporta nullità del procedimento e della decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati allorché la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell'infrazione disciplinare, non necessita di alcuna istruttoria e questa non venga concretamente effettuata, in tal caso essendo possibile notificare all'incolpato la delibera di apertura del procedimento contestualmente alla citazione a giudizio (Cass. Sez. Un. 5072/2005; 20024/2004; 1998/1998); C) che in detto procedimento non è perciò ipotizzabile un provvedimento di rinvio a giudizio, neppure richiamando il disposto dell'articolo 45 invocato dall'avv. Pi., che invece concorre a confermarne l'esclusione stabilendo che "il Consiglio dell'ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe"; e perciò ribadendo che dopo la delibera di avvio del procedimento (Cass. Sez. Un. 1102/2002), l'unico presupposto cui è subordinata la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio è rappresentato dalla citazione a comparire davanti ad esso. Pertanto in tale fase del procedimento il suo diritto di difesa trova adeguata tutela nella comunicazione di detto atto, nonché nella concessione in esso di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all'indicata udienza "per essere sentito sulle sue discolpe; e di altro termine da indicare (pur inferiore a dieci giorni) a norma dell'articolo 48 del regolamento di cui al Regio Decreto n. 37 del 1934, entro il quale l'incolpato medesimo (o il suo difensore) potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni (Cass. Sez. Un. 6406/2004; 5394/1995; 6129/1988); D) che il procedimento in esame, pur nella parte in cui non prevede che il materiale probatorio debba essere effettivamente acquisito dall'organo decidente e posto a disposizione dell'interessato prima di disporre il rinvio a giudizio, nonché la necessaria sussistenza di un provvedimento

(collegiale) di rinvio a giudizio, non si pone in contrasto con i precetti degli articolo 24 e 111 Cost., alla stregua dei quali la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, con necessita' che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parita', assicurandone il diritto di difesa pur nella fase istruttoria: per l'affermata natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, e del relativo procedimento che rende pertinente il parametro, attesa la riferibilita' della norma costituzionale evocata alla sola attivita' giurisdizionale (Cass. Sez. Un. 10842/2003; 10688/2002; 1903/2002); E) che infine, per quanto riguarda la prescrizione dell'azione disciplinare di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 51, le Sezioni Unite devono ribadire che occorre distinguere il caso, previsto dall'articolo 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probita', correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'articolo 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale: in quanto l'azione disciplinare prevista dall'articolo 38 e' collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici (nonostante il tentativo di tipizzazione degli illeciti realizzato con l'adozione, da parte del Consiglio nazionale forense, il 17 aprile 1997, di un "codice deontologico forense"), e contempla un potere d'iniziativa abbastanza discrezionale, esercitabile con il solo riferimento alla condotta tenuta dall'iscritto, con la conseguenza che il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto. Mentre l'azione disciplinare prevista dall'articolo 44 e' collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale e' stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non puo' essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto; con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire puo' essere esercitato, e cioe' dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass. Sez. Un. 2762/1993; 5717/1990). E che resta irrilevante, secondo la disciplina dell'articolo 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale. Conseguo che nel caso concreto siccome il procedimento penale a carico dell'avv. Pi. e' stato definito con la ricordata sentenza 34241/2003 di questa Corte non e' configurabile alcuna questione di prescrizione relativamente all'incolpazione di concorso nel tentativo di procurare l'evasione del Va. per cui la ricorrente ha subito condanna, in quanto l'azione disciplinare e' stata iniziata assai prima di detta sentenza, con la ricordata Delib. consiliare 21 novembre 2000, impedendo che il termine quinquennale stabilito dalla riforma iniziasse a decorrere. Laddove per i fatti non integranti reato, il Consiglio forense ha accertato senza contestazione alcuna dell'incolpata, che gli stessi sono stati commessi dal 7 dicembre 1995 in poi; per cui la notifica della Delib. consiliare 21 novembre 2000, avvenuta per quanto si e' detto il 7 dicembre successivo, ha impedito lo spirare del termine quinquennale di prescrizione di cui al ricordato articolo 51,

interrompendone il decorso (Cass. Sez. Un. 14985/2005; 9893/1993). Con il terzo motivo del ricorso, quest'ultima, deducendo travisamento dei fatti, nonché difetto assoluto di motivazione, si duole anzitutto del travisamento in cui era incorsa la decisione impugnata affermando che era stato proprio l'avv. Pi. a consegnare il telefonino al Va. malgrado la Corte di appello prima e la Cassazione poi avessero posto in dubbio tale circostanza, rimproverando comunque al professionista una qualche ingerenza nei movimenti del telefonino, pur sufficiente a far affermare il concorso del professionista nel delitto di tentata procurata evasione; e malgrado lo stesso Consiglio avesse disposto al riguardo l'acquisizione di prove dirette, quali le audizioni personali degli agenti operanti, nonché dei verbali delle dichiarazioni rese alla P.G. ivi compresa quella di un apparecchio telefonico identico, delle quali poi non aveva tenuto alcun conto. Così come non aveva preso in esame le dichiarazioni liberatorie del Va. e quelle di altra guardia che aveva proceduto alla perquisizione per privilegiare, invece, le dichiarazioni di altri agenti risultati non presenti ai propri colloqui con il detenuto; e non aveva motivato sulla chiesta rivisitazione del proprio grado di colpa una volta che erano stati ridimensionati i c.d. atteggiamenti confidenziali di carattere privato e della loro rilevanza disciplinare. Queste censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 56, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all'articolo 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata; e perciò non comprendono il travisamento dei fatti, il quale, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale, non può tuttavia essere sindacato in sede di cassazione (Cass. 9215/2004; 3024/2002; Sez. Un. 518/1999; 1342/1998). Ora, quanto all'incolpazione per cui l'avv. Pi. aveva in concorso con altri tentato di procurare l'evasione del Va., consegnandogli un telefono cellulare nella cella della casa di reclusione di Nuoro (sub 3 dell'atto di citazione), il Consiglio nazionale dopo avere premesso (pag. 12) che il Consiglio dell'ordine aveva inteso procedere disciplinarmente "per gli stessi identici fatti contestati in sede penale" (R.D.L. n. 1578, articolo 44), ha rilevato che il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato la ricorrente colpevole del reato di tentata procurata evasione del detenuto suddetto "per aver organizzato la consegna di un telefono cellulare" nella consapevolezza che tale apparecchio sarebbe stato destinato dal Va. per guadagnare la fuga dal carcere di Nuoro (pag. 15); e riferito che tale capo della decisione era stato confermato dalla Corte di appello, prima, in data 10 luglio 2002 e dalla Cassazione poi, con la menzionata sentenza 34241/2003, perciò divenendo definitivo (pag. 4). Ne ha tratto la logica conseguenza, invocando il principio posto dall'articolo 653 cod. proc. pen., che detta sentenza di condanna implicava che nel giudizio disciplinare non si potessero raggiungere conclusioni diverse da quelle cui era pervenuto il giudice penale "con riguardo alla sussistenza del fatto ed alla sua paternità" (pag. 15). E tanto bastava a

dimostrare non soltanto la sussistenza della motivazione in merito all'accertamento del fatto contenuto nell'incolpazione, nonché alla sua addebitabilità alla ricorrente, ma anche la sua congruenza logico-giuridica in quanto conforme alla regola enunciata dalla Legge n. 97 del 2001 articolo 10 che ha aggiunto all'articolo 653 c.p.p., comma 1 bis, secondo il quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cass. Sez. Un. 18260/2004; 16012/2003) : perciò a nulla rilevando le ulteriori argomentazioni con cui la decisione per l'ipotesi (subordinata) in cui si fosse voluta escludere detta efficacia di giudicato, ha dimostrato che si perveniva egualmente alla medesima conclusione privilegiando le risultanze istruttorie che avevano indotto il Tribunale di Nuoro a ritenere l'avv. Pi. colpevole della consegna del telefonino, per essere dette argomentazioni meramente rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, di per sé autosufficiente a giustificare la pronuncia adottata. Ne giova alla ricorrente dedurre che il giudice penale l'avrebbe condannato per un fatto diverso da quello ritenuto dalla decisione impugnata, per avere tanto la Corte di appello, quanto la Cassazione modificato la motivazione del Tribunale addebitandole più che la materiale consegna del telefonino al Va., di avere organizzato in concorso con altri tale consegna e comunque di aver avuto una qualche ingerenza in merito ad essa: anzitutto perché seppure fosse stata dimostrata una tale correzione della motivazione (neppure trascritta nel ricorso), resterebbe il fatto che tanto i giudici di appello, quanto quello di legittimità hanno confermato la responsabilità dell'avv. Pi. per l'originaria imputazione, pedissequamente riportata nella incolpazione di cui si discute formulata dal Consiglio dell'ordine: all'evidenza ritenendo equivalenti, come peraltro impongono gli articoli 40 e 110 cod. pen., le condotte di chi abbia organizzato la consegna del telefonino (o vi abbia comunque contribuito) e di chi lo abbia materialmente consegnato al detenuto, che pertanto anche per il disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 44, non potevano considerarsi fatti diversi (Cass. Sez. Un. 518/1999; 17/1999). E quindi, perché il Consiglio nazionale non ha inteso infliggere la sanzione alla ricorrente solo per tale materiale consegna, bensì come specificato dalla decisione perché costei "è stata ritenuta responsabile del reato di concorso in tentata evasione" (pag. 21), ancor più in particolare addebitandole "di aver tentato di cooperare, non importa con quale grado di apporto, all'evasione di un detenuto condannato a più ergastoli", ed in tale comportamento ravvisando una grave, palese violazione del giuramento di fedeltà al precetto posto dal R.D.L. n. 1578, articolo 12 (pag. 20). Con la conseguenza di rendere del tutto inconferente e sovrabbondante la successiva disquisizione sulla tipologia del contributo (consegna materiale piuttosto che organizzazione della consegna del telefonino) prestato dal professionista nell'ambito interno del concorso di cui è stato giudicato colpevole con sentenza passata in giudicato. È infine inammissibile la seconda parte del medesimo motivo, relativa alle ulteriori incolpazioni, estranee all'imputazione penale posto che i vizi denunciabili in cassazione a norma dell'articolo 56 R.D.L. cit. non possono in alcun modo

consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato e preteso dalla parte, perche' spetta soltanto al giudice del merito di individuare, le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu' idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; ed in tale parte del motivo, in ogni caso, si deducono censure circa valutazioni di fatto in relazione ad imprecisati passi della motivazione delle sentenze penali che esulano dai limiti del presente giudizio di legittimita' ai sensi della norma appena menzionata (Cass. 26182/2006; 23832/2004; 1732/2002). Assorbita, pertanto, l'istanza di sospensione della esecutivita' della decisione impugnata dal rigetto del ricorso, non va emessa neppure pronuncia in ordine alle spese processuali perche' nessuno degli intimati, cui l'esito del giudizio e' stato favorevole, ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.